DECISIONE

del 7 dicembre 1966

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla sospensione totale dei dazi doganali che gli Stati membri applicano vicendevolmente ad alcuni prodotti tropicali

(67/40/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla convenzione di associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

DECIDONO:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono vicendevolmente i dazi doganali all'importazione che applicano ai prodotti elencati qui di seguito:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 08.01 D	Noci di acagiù
ex 09.04 A II c)	Pimenti del genere « Capsicum », non tritati né macinati, altri
ex 09.04 B	Pimenti del genere « Capsicum », tritati o macinati

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione; se del caso gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1966.

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE

del 7 dicembre 1966

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su talune spezie e su taluni articoli sportivi

(67/41/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 7 dicembre 1966, relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi [1],

[1] Vedi pag. 134/67 della presente Gazzetta Ufficiale.

DECIDONO :

Articolo 1

Il 1° gennaio 1967, gli Stati membri sospendono i dazi doganali sui prodotti — ad eccezione dell'olio di ricino diverso dal greggio, della voce 15.07 B I a) 2 — che formano oggetto della decisione del Consiglio del 7 dicembre 1966 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi, sino al livello indicato per ciascuno dei prodotti in questione nella tabella di cui all'articolo 1 della suddetta decisione.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali pro cedure.

Fatto a Bruxelles, addí 7 dicembre 1966.

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

DECISIONE

del 7 dicembre 1966

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune su tè, sul mate e sui legni tropicali

(67/42/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 7 dicembre 1966, relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul mate e sui legni tropicali (1),

DECIDONO :

Articolo 1

Il 1° gennaio 1967, gli Stati membri sospendono i dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali, sino al livello indicato per ciascuno dei prodotti in questione nella tabella di cui all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 7 dicembre 1966 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul mate e sui legni tropicali.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addí 7 dicembre 1966.

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

---

(1) Vedi pag. 133/67 della presente Gazzetta Ufficiale.